

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI E DELLA APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

Adottato con deliberazione del C.C. n. 61 del 27.12.1995
Modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 27.02.2001
Modificato con deliberazione del C.C. n. 51 del 19.12.2005
Modificato con deliberazione del C.C. n. 35 del 25.10.2008

INDICE

~~TITOLO I - NORME GENERALI~~

~~ART. 1 - Oggetto del regolamento - Principi generali.~~

~~ART. 2 - Assunzione del servizio in economia.~~

~~TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI~~

~~ART. 3 - Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni.~~

~~ART. 4 - Modalità della raccolta dei rifiuti urbani~~

~~ART. 5 - Divieto di accesso nella proprietà privata.~~

~~ART. 6 - Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia. ART. 7 - Distanze e capacità dei contenitori.~~

~~ART. 8 - Caratteristiche, collocazione e lavaggio dei cassonetti~~

~~ART. 9 - Conferimento dei rifiuti~~

~~ART. 10 - Divieti d'uso dei cassonetti~~

~~ART. 11 - Servizio di raccolta non in regime di privativa.~~

~~ART. 12 - Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio.~~

~~TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA~~

~~ART. 13 - Istituzione e scopo del servizio.~~

~~ART. 14 - Definizioni.~~

~~ART. 15 - Rifiuti urbani pericolosi.~~

~~ART. 16 - Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.~~

~~ART. 17 - Frazione umida e frazione secca di rifiuti solidi urbani.~~

~~ART. 18 - Rifiuti ingombranti.~~

~~ART. 19 - Raccolta di vetro, plastica alluminio e carta~~

~~ART. 20 - Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani.~~

~~ART. 21 - Localizzazione e tipologia dei contenitori.~~

~~ART. 22 - Modalità di conferimento da parte degli utenti.~~

~~ART. 23 - Frequenza della raccolta.~~

~~ART. 24 - Informazione agli utenti.~~

~~ART. 25 - Rapporto con i consorzi nazionali obbligatori.~~

~~ART. 26 - Associazioni di volontariato.~~

TITOLO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 27 - Presupposto della tassa.

ART. 28 - Case coloniche.

ART. 29 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa.

ART. 30 - Esclusione dalla superficie tassabile.

ART. 31 - Destinazione promiscua.

ART. 32 - Esclusione dalla tassa.

ART. 33 - Soggetti passivi - Solidarietà.

ART. 34 - Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali.

ART. 35 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

ART. 36 - Misura della tassa.

ART. 37 - Tariffe per le aree scoperte.

ART. 38 - Tariffe per particolari condizioni d'uso.

ART. 39 - Classificazione delle superfici tassabili.

ART. 40 - Agevolazioni - Riduzioni.

ART. 41 - Esenzioni.

ART. 42 - Tariffe.

ART. 43 - Tassa giornaliera di smaltimento.

ART. 44 - Servizio stagionale.

ART. 45 - Interruzione temporanea del servizio.

ART. 46 - Denunce.

ART. 47 - Lotta all'evasione.

ART. 48 - Accertamento.

ART. 49 - Riscossione.

ART. 50 - Controllo dei dati.

ART. 51 - Accesso agli immobili.

ART. 52 - Accertamento per presunzione semplice.

ART. 53 - Funzionario responsabile.

ART. 54 - Rimborsi.

~~TITOLO V - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI~~

~~ART. 55 – Definizione~~

~~ART. 56 – Spazzamento e raccolta~~

~~ART. 57 – Contenitori per rifiuti~~

~~ART. 58 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private~~

~~ART. 59 – Pulizia dei terreni non edificati~~

~~ART. 60 – Pulizia dei mercati~~

~~ART. 61 – Aree occupate da esercizi pubblici~~

~~ART. 62 – Manifestazioni pubbliche~~

~~ART. 63 – Carico e scarico di merci e materiali~~

~~ART. 64 – Asporti di rifiuti abbandonati~~

~~ART. 65 – Rifiuti da attività edilizie~~

~~ART. 66 – Aree di sosta per nomadi~~

~~ART. 67 – Conduzione di animali domestici su aree pubbliche~~

~~ART. 68 – Sgombero della neve~~

~~ART. 69 – Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti~~

~~TITOLO VI – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI~~

~~ART. 70 – Rifiuti speciali assimilati.~~

~~ART. 71 – Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.~~

~~ART. 72 – Smaltimento dei rifiuti speciali – Corrispettivo.~~

~~ART. 73 – Smaltimento dei rifiuti speciali – Convenzione.~~

~~ART. 74 – Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori.~~

~~ART. 75 – Veicoli a motore, rimorchi e simili.~~

~~TITOLO VII – RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI~~

~~ART. 76 – Rifiuti tossici e nocivi.~~

~~ART. 77 – Obbligo delle denunce dei locali e delle aree.~~

~~TITOLO VIII - CONTENZIOSO - SANZIONI~~

~~ART. 78 - Contenzioso.~~

~~ART.79 – Sanzioni (solo comma 1)~~

~~TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI~~

~~ART.80 - Norme abrogate.~~

~~ART.81 - Pubblicità del regolamento e degli atti.~~

~~ART.82 - Entrata in vigore del regolamento.~~

~~ART.83 - Casi non previsti dal presente regolamento.~~

~~ART.84 - Variazioni del regolamento.~~

~~ART.85 - Norme di rinvio.~~

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento - Principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, intendendo per rifiuti urbani:

1) i residui non ingombranti derivanti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi;

4) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della L. 146/94;

b) del servizio di nettezza urbana; così come previsto:

a) dall'art. 8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dall'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

c) dal D.M. 29 maggio 1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi;

d) dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

f) dalla L.R. 7.9.1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;

f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2

Assunzione del servizio in economia

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani vengono assunti dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li esplica in economia ai sensi dell'ari. 22,3° comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n.142 direttamente o mediante affidamento in appalto a ditta specializzata.
2. Potrà essere realizzata una convenzione ex art. 24 della Legge 08.06.1990 n. 142 con altri Enti per la gestione in comune del servizio.

TITOLO II

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 3

Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. In particolare il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni, nei centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, sia per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, che i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, di cui all'ari. 2 comma 3 punti 1 e 2 del D.P.R. 915/82.
Le zone all'interno delle quali è assicurato il servizio di raccolta sono perimetrare nelle planimetrie allegate in calce al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante.
3. Con motivata deliberazione della Giunta Comunale potrà essere modificato il perimetro come delimitato dal precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale dovrà dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una o più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.
4. Ove invece dalla modificazione del perimetro come prima delimitato consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'ari. 32 della Legge 08.06.1990, n. 142.

Art. 4

Modalità della raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dall'Amministrazione Comunale nelle forme che riterrà più vantaggiose.

2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:

a) viene svolta due giorni alla settimana, per tutte le zone, in giorni ed orari fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere;

b) per quanto riguarda i rifiuti ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere l'utenza utilizzerà i contenitori all'uopo collocati sul territorio.

Art. 5

Divieto di accesso nella proprietà privata

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo, potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 6

Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia

1. Il recupero dei materiali destinati al riciclo od alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

a) il sostegno di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;

b) l'installazione di contenitori per consentire agli utenti del servizio una prima cernita dei rifiuti (vetro, carta, rottami metallici e plastica).

Art. 7

Distanze e capacità dei contenitori

(Art. 59, comma 1, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati di norma in area pubblica ad una distanza massima di m.l. 200 dall'immobile soggetto a tassazione, elevabile a m. 300 nel caso di insediamenti sparsi.

2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

3. Nelle zone interessate dal servizio saranno distribuiti in maniera tale da soddisfare il rapporto di It. 10/persona/giorno.

Art. 8

Caratteristiche, collocazione e lavaggio dei contenitori

1. I cassonetti avranno generalmente le seguenti caratteristiche:

- a - struttura in polietilene ad alta densità;
- b - capacità di 11. 1.100;
- c - 4 ruote Rivoltanti;
- d - blocco direzionale e freno su almeno due ruote con pedalini;
- e - attacchi di sollevamento tipo DIN 30700 e rastrelliera;
- f - coperchio basculante a due bloccaggi;
- g - 4 pellicole rifrangenti agli angoli;

2. La localizzazione dei suddetti contenitori sarà eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, in base alle caratteristiche della carreggiata ed in considerazione dei vincoli derivanti dal nuovo codice della strada.

3. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile una distanza di circa metri 5 in orizzontale rispetto a: a - finestre ubicate a piano terra o in seminterrati; b - ingressi di abitazioni e attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari ristoranti, etc. e - ingressi di farmacie;

4. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza, delle operazioni di svuotamento e asporto e della salvaguardia delle esigenze della circolazione. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

5. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.

6. Il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti verrà eseguito con mezzi meccanici appositamente predisposti, sfruttando getti d'acqua ad elevata temperatura a pressione e disinfettante, con raccolta delle acque di lavaggio. Le frequenze di lavaggio e disinfezione trova disciplina nella convenzione con la Ditta concessionaria del servizio restando ferma la frequenza di un lavaggio e disinfezione quindicinale da maggio a settembre e mensile per il resto dell'anno.

Art. 9

Conferimento dei rifiuti

1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dal Comune.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Comune.

3. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sfusi, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni e cattivi odori.

4. E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera come pure è vietato l'abbandono dei rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o contenitori preposti.

5. E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 10

Divieti d'uso dei cassonetti

1. Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e/o contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni, è vietata l'immissione di: a - rifiuti speciali tossici e nocivi; b - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; e - rifiuti speciali inerti d - rifiuti urbani pericolosi; e - rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per i quali siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

2. E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che dovranno inoltre essere richiusi dopo l'uso.

Art. 11

Servizio di raccolta non in regime di privativa

(Art.59, commi 2 e 3, del D.lgs 15 novembre 1993, n.507)

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

a) 40% della tariffa per distanze superiori a metri 1.000

b) 30% della tariffa per distanze superiori a metri 1.200

c) 20% della tariffa per distanze superiori a metri 1.500 dal più vicino di raccolta rientrante nelle zone perimetrale o di fatto servite.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Art. 12

Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio

(Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40%. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio o dell'ufficio tecnico.

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 13

Istituzione e scopo del servizio

1. Ai sensi dell'art. 9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 e del D.M. 29 maggio 1991 le attività di smaltimento rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali ed animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni ;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale e artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D.P.R. n. 915. Per le frazioni di rifiuto oggetto di utilizzo come residui riutilizzabili, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 14

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:

- per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
- per i rifiuti urbani pericolosi: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 15;
- per frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
- per frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;

- rifiuti ingombranti: quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- per frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche qualitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- per recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia;

Art. 15

Rifiuti urbani pericolosi

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- batterie e pile esauste;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con i simboli "T" (tossico) "F" (infiammabili);
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n.361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 in data 12 giugno 1991.

Art. 16

Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:

- a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta tornitrice, contenitori che saranno dislocati nei siti ritenuti idonei ed opportuni dal Comune;
- b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lettera a) sarà affidato con apposita convenzione a ditta specializzata o a mezzo consorzio di smaltimento.

2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.

Art. 17

Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi, urbani

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.

2. Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.

3. I rifiuti, separando la frazione umida dalle restanti, dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uopo predisposti dal Comune, od in contenitori di proprietà alloggiati su suolo privato, per la trasformazione di tale rifiuto in compost.

Art. 18

Rifiuti ingombranti

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia, e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.

2. il servizio verrà organizzato mediante installazione di idonei contenitori su aree individuate dal Comune ovvero in Ecopiazzole all'uopo allestite.

Art. 19

Raccolta di vetro, plastica, alluminio e carta

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

Art. 20

Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

Art. 21

Localizzazione e tipologia dei contenitori

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati nelle apposite ecopiazzole e nei siti ritenuti idonei dal Comune.

Art.22

Modalità di conferimento da parte degli utenti

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune.

2. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendianti.

3. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali, quelli assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

4. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato depositare i rifiuti nei pressi nel contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore il produttore utilizza altri contenitori o conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del servizio di raccolta.

Art. 23

Frequenza della raccolta

1. In armonia con quanto disposto dal precedente articolo 13, per il servizio di raccolta differenziata, il Comune, in sede di gara d'appalto del servizio di raccolta, stabilirà i programmi di raccolta tenendo conto in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario.

Art. 24

Informazione agli utenti

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

Art. 25

Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata i rapporti tra il comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art.9-quater, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-quater, comma 4, della legge citata.

2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 26

Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani secondo gli usi e gli assenso del Comune.

2. L'associazione di volontaria interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. La Giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (*)

ART. 27

Presupposto della tassa

(Art. 62, comma 1, dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, **ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili**, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivo o comunque reso in via continuativa.

In particolare si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucina, ecc.) che accessori (ingressi, interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc...) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, etc...) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente.

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circolo da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavoratori, ripostigli, dispense, bagni, ecc..) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecno-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado.
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle Associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle ex Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del comma 4° dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc...
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc...).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 32 tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni:
 - *(qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini e parcheggi privata)*
 - *le superfici dei balconi e terrazzi.*
 -

ART. 28

Case coloniche

(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7

ART. 29

Locali ed aree non assoggettabili a tassa.

(Art. 62 comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non sono tassabili i balconi, le terrazze e simili, le scale e sottoscale.

Non sono neppure tassabili gli ingressi, gli anditi, i corridoi nel caso servano al passaggio promiscuo di diversi inquilini di un medesimo stabile, come pure le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C.

Non sono soggette a tassa le aree a verde e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, pertinenziali od accessorie di locali tassabili.

2. Più in particolare si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, **locali di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso, luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.**

- le superfici autorizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si forma di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

- **alloggi non allacciati ai servizi in rete;**

- **fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;**

- **I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.**

ART. 30

Esclusione dalla superficie tassabile

(Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. *Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione*

- officine meccaniche e simili	riduzione del 10%
- studi dentistici e simili (laboratori)	riduzione del 10%
- lavanderie	riduzione del 10%
- tipografie artigianali	riduzione del 10%
- falegnamerie e simili	riduzione del 10%

ART. 31

Destinazione promiscua

(Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta per ogni destinazione, secondo le tariffe relative e le superfici a tali fini utilizzate.

ART. 32

Esclusione dalla tassa

(Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 33

Soggetti passivi - Solidarietà

(Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 27, 38, e 31 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse .

2. **La tassa è dovuta anche se i locali e le aree scoperte di cui all'art.27 del presente regolamento non vengono utilizzate purchè risultino predisposte all'uso, in quanto dotati di arredamento, allacciamento all'acquedotto, forza elettrica , gas**

3. **Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente, la tassa è dovuta dal proprietario.**

ART. 34

condominio - multiproprietà - centri commerciali

(Art. 63, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. *Per le parti comuni del condominio del cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 27 il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 46, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini, resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.*

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.27. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso dei locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. *E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.*

ART. 35

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

(Art. 64, del D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità di cui all'art. 34.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno, di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 36

Misura della tassa

1. *La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed uso a cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione in categoria di cui al successivo art. 39*

La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani, secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, al numero degli occupanti delle civili abitazioni e al costo dello smaltimento. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili è determinata secondo le modalità fissate nei successivi articoli.

Relativamente alla categoria 1 e sottocategoria della stessa di cui al successivo art. 39, la tassa, avuto presente la quantità e la qualità dei rifiuti, può essere determinata tra il 30 e l'80% del costo complessivo della categoria suddetta esclusivamente alle superficie delle abitazioni

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore a 0,5 metri quadrati.

3. Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc..) e così pure le dispense, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse private, lavanderie, serre, ecc..)

4. Per i vani ad uso comune si rimanda all'art. 34

5. Analogamente, agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani principali ed accessori, nonché le dispense delle categorie di utenze diverse dall'abitazione.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART.36 bis

Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi metodi di quantificazione.

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree tassabili di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

K **coefficiente di qualità.**

Coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero puro compreso tra 0,8 e 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza al fine di tenere conto anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (ad esempio: peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media) proprio delle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza.

Nella assegnazione del valore attribuito al coefficiente K, si tiene conto, per ciascuna classe di contribuenza, del maggiore o minore grado di onerosità rispetto ai valori medi, derivante dall'attuazione del ciclo di smaltimento (raccolta, trasporto e smaltimento definitivo) del rifiuto, in funzione della rispettiva caratteristica qualitativa prevalente.

CPS **Coefficiente di produttività specifica (qi)**

E' definito dalla media dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella stessa classe di contribuenza sotto il profilo delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti.

Rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione dei rifiuti propri delle diverse attività a cui correlare l'entità delle tariffe unitarie della tassa per lo smaltimento.

CPM **Coefficiente di produttività medio (qm)**

E' definito dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli (Kg/mq anno)

IPS **Indice di produttività specifica (pi)**

E' definito dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica CPS di ogni singola classe di contribuenza ed il coefficiente di produttività medio CPM (CPS/CPM)

CT **Costo convenzionale del servizio**

E' la percentuale di costo di esercizio determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo pari al 5% a titolo di costo per lo spazzamento. Il costo convenzionale del servizio coincide con il gettito previsto dalla tassa.

ST **Superficie totale**

E' la superficie complessiva dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

TM Tariffa media convenzionale

E' definita dal rapporto tra il costo convenzionale del servizio CT e la superficie totale ST dei locali iscritti nel ruolo della tassa.

2. I coefficienti di produttività specifica definiti nel precedente comma vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'insieme di riferimento.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti con o metodi di cui sopra possono essere assunti coefficienti di produttività specifica desumibili dall'elaborazione di dati statistici sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, pubblicati dalla Regione, Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

3. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la stessa misura tariffaria, viene effettuata aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per le attività non specificamente analizzate, si applicano criteri di analogia.

Ciascuna delle classi di contribuenza individuate sarà caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (CPSn) costituito dalla media dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella stessa classe;
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (IPSn) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (CPSn) ed il coefficiente di produttività medio (CPM);
- da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

4. Le tariffe unitarie, espresse in lire/mq, per ciascuna delle classi individuate, vengono determinate con la seguente formula

$$T_n = K_n \times I_{PSn} \times T_M$$

Con arrotondamento alle 10 lire.

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti termini:

- rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale TM sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nel ruolo.
- Rideterminazione periodica, con frequenza almen biennale, dei coefficienti ed indici di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti con le modalità di cui al precedente art. 15 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi di contribuenza;
- Revisione occasionale dei coefficienti di qualità da effettuarsi quando si introducono innovazioni nel ciclo di smaltimento od in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

(Art. 66, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono computate per la metà le superficie riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite **ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili, diverse dalle aree di cui al comma 2.**
2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. Le riduzioni delle superficie di cui ai presenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo

ART. 38

Tariffe per particolari condizioni d'uso
(Art. 66, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE

RIDUZIONE

1) – Abitazioni con unico occupante

30%

2) – Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

20%

3) – I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

30%

4) – Utente che versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

20%

2. La riduzione tariffaria di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorre dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 39

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA AI FINI

DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 01	Locali ad uso abitazioni e loro dipendenze.
Sottocategoria 01A Sottocategoria 01B Sottocategoria 01C Sottocategoria 01D Sottocategoria 01E	Con 0 e 1 occupante Con 2 occupanti Con 3 occupanti Con 4 occupanti Con 5 o più occupanti
CATEGORIA 02	Locali destinati ad uffici professionali e commerciali ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 03	Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in genere, magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbieri, lavanderie, tintorie, esercizi affini, banchi di vendita all'aperto compresi i mercati, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 04	Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie trattorie, bar pasticcerie, gelaterie e simili, campeggi altre aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti e nelle aree destinate alla somministrazione di alimenti e bevande.
CATEGORIA 05	Locali destinati a collegi, convitti religiosi istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura.
CATEGORIA 06	Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo sale da ballo scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, mostre e concessionarie ecc. anche all'aperto, aree scoperte con la stessa destinazione, non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 07	Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigianali (e relativi magazzini) ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti speciali tossici o nocivi e con esclusione dei locali adibiti a lavorazione, autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti.
CATEGORIA 08	Locali destinati ad albergo senza ristorante, aree scoperte con la stessa destinazione non costituenti pertinenza od accessorio, ove possono prodursi rifiuti

Agevolazioni - riduzioni
(Art. 67 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un' accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualificato che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio . A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

ART. 41
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:
 - a) gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune;
 - b) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi da quello del culto in senso stretto;
 - c) *i locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare;*
 - d) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma ai solo praticanti.
 - e) **gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;**
 - f) **I locali utilizzati per fini istituzionali dagli Enti, Associazioni, organismi culturali e sportivi e ricreativi e religiosi, esercitanti attività senza fini di lucro.**
2. *Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 46 con annotata la richiesta ed esenzione.*
3. *L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.*
4. *La stessa deliberazione dovrà prevedere:*
 - a) *l'obbligo degli interessi di denunciare, entro 60giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;*

b) *che l'esenzione avrà validità fino a revoca.*

ART. 42

Tariffe

(Art. 69 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale **entro il termine per l'approvazione del bilancio (31 ottobre)** in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, *per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sotto categorie*, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogare le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, fra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 43

Tassa giornaliera di smaltimento

(Art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni **o equiparati** prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, *temporaneamente e non ricorrentemente*, locali o aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2. *La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, dalla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.*

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

3. E' considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. n. 507/93, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 44

Servizio stagionale

(Art. 59, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il dispositivo del precedente articolo 8.

ART. 45

Interruzione temporanea del servizio

(Art. 59, comma 6, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 46

Denunce

(art. 70, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici Comunali.

2. La denuncia ha effetto anche gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che

comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'ambiente a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o affettiva, delle persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e dello loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presente nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invio, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 47

Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI

1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente"

2) *la "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali devono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;*

3) *dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.*

B) UFFICIO TECNICO

1. **dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione. attraverso la trasmissione all'ufficio stesso di tutte le informazioni in loro possesso che possano avere rilevanza dal punto di vista tributario. L'Ufficio tecnico dovrà trasmettere tutte le abitabilità ed usabilità riguardanti entità immobiliari nuove o modifiche delle stesse con indicazione della superficie tassabile ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.**

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE

1. dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti delle tasse.

2. tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 48

Accertamento

(Art. 71 del D. Lgs. 15 novembre, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 49

Riscossione

(Art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 50
Controllo dei dati
(Art. 73, comma 1, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 51
Accesso agli immobili
(Art. 73, comma 2, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 52
Accertamento per presunzione semplice
(Art. 73, comma 3, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 53
Funzionario responsabile
(Art. 74 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 54
Rimborsi
(Art. 75, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

(*) Si precisa che nel testo sono evidenziate:

- **In grassetto: le norme introdotte**
- **In corsivo: le norme abrogate**

Word/regolamento tarsu 2001

Art. 53
Funzionario responsabile
(Art.74 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 54
Rimborsi
(Art.75 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. '15.11.1993, n. 507.

TITOLO V
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 55
Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche, sulle aree e strade private comunque soggette a pubblico transito o sulle rive di fiumi., rogge, canali e simili, nonché quelli relativi alle aree cimiteriali limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili.

Art. 56
Spazzamento e raccolta

1. Il servizio di raccolta e spazzamento e dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani entro il perimetro dell'area indicata nella planimetria allegate in calce al Regolamento che ne costituiscono parte integrante.

2. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché sulle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

Art. 57

Contenitori per rifiuti

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità, questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni.

2. Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

3. E' proibito usare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 58

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'Autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 59

Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Art. 60

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa, scaricando i rifiuti purché assimilati agli urbani negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 61

Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area dagli stessi occupata provvedendo a dotare i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

3. All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

Art. 62

Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i comitati, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse sportive, mostre, etc... o manifestazioni anche di tipo culturale su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a dar preavviso minimo di giorni 10 all'Ente gestore del servizio di raccolta, indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire all'Ente gestore di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia delle aree nell'ambito della propria organizzazione di lavoro.

2. Gli oneri derivanti dal ritiro dei rifiuti e dalla pulizia delle aree pubbliche occupate fanno carico all'Ente organizzatore della manifestazione.

Art. 63

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di mercé in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

2. In ogni caso ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili

inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di Legge e di regolamento.

Art. 64

Asporti di rifiuti abbandonati

1. In caso di rifiuti abbandonati su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione delle violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 65

Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso/ non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. I rifiuti derivanti da tali attività devono essere smaltiti nelle apposite discariche autorizzate a cura e spese dell'interessato.

Art. 66

Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali di Legge e quelle previste nel presente regolamento.

Art. 67

Conduzione di animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e al trasporto di escrementi solidi.

Art. 68

Sgombero della neve

1. In caso di nevicate, la sicurezza del traffico veicolare e pedonale mediante lo sgombero e la rimozione della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse nonché lo spargimento di cloruri o di miscele criodrate per dissolvere neve e ghiaccio, viene svolto direttamente dal Comune o affidato in appalto a Ditta idonea.

2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la via pubblica, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.

Art. 69

Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

1. Sono di competenza del servizio di raccolta rifiuti urbani:

a - pulizia periodica delle fontane, fontanelle e monumenti pubblici;

b - diserbo periodico di cigli stradali o di aree pubbliche;

c - espurgo di pozzetti e caditoie stradali;

d - defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste nel presente titolo.

TITOLO VI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 70

Rifiuti speciali assimilati

(Art.39, comma 1, della legge 22.2.1994, n. 146)

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a), della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

Art. 71

Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati

(Art.39, comma 2, della legge 22.2.1994, n. 146)

1. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22.2.1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Ai sensi dell'ari. 10 bis del D.Lgs 31.8.1987, n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29.10.1987, n. 441, come integrato dall'ari. 8 del D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito con modificazioni nella legge 27.1.1989, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti, dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati, ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.

5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani, ai sensi dell'ari. 1 del D.M. 25.05.3989, saranno smaltiti con le modalità di cui ai punti 1.1.3. e 2.2. della deliberazione C.I. 27.07.1984 e l'art. 1, comma 2 ter e seguenti del D.L. 14.12.1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10.02.1989, n. 45.

Art. 72

Smaltimento dei rifiuti speciali - corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai. essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i "rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello della discarica.

2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Art. 73

Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune, gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali;
- d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
- e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
- f) ogni altra notizia ritenuta utile all'ufficio.

2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipulazione della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta comunale.

Art. 74

Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9.9.1988, n. 397, convertito con modificazioni nella legge 9.11.1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

Art. 75

Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art.15, 5° comma, del DPR 10.9.1982, n. 915.

2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal DPR n. 915/1982, l'art.15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal regolamento edilizio per le concessioni edilizie.

TITOLO VII RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Art. 76

Rifiuti tossici e nocivi

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del DPR 10.9.1982, n. 915.

Art. 77

Obbligo della denuncia dei locali e delle aree

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 46. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VIII CONTENZIOSO - SANZIONI

Art. 78
Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizione sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413".

Art. 79
Sanzioni

1. Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
- d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63, comma 4, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507; trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs 507/1993.

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del DPR 10.9.1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000=.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 80
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 81
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241. sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 82

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo e la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del C.R.C., con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio e in luoghi, consueti, di apposito manifesto annunci ante la detta affissione.

Art. 83

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi, nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale di igiene;
- c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art. 84

Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 85

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.